

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

PROVVISORIO
2005/0244(COD)

2.5.2006

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso dei perfluorotano sulfonati (modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio)
(COM(2005)0618 – C6-0418/2005 – 2005/0244(COD))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relatore: Carl Schlyter

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE	17

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso dei perfluorottano sulfonati (modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio) (COM(2005)0618 – C6-0418/2005 – 2005/0244(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0618)¹,
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0418/2005),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0000/2006),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1 TITOLO

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso dei perfluorottano sulfonati (modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso dei perfluorottano sulfonati **e dell'acido perfluorottanoico** (modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio)

Motivazione

L'EPA statunitense ha rilevato che l'acido perfluorottanoico (PFOA) e i suoi sali sono all'origine di analoghi timori a causa dell'analogia strutturale con i PFOS. Una valutazione

¹ GU C ... / Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

del 2002 evidenziava potenziali tossicità sistemica e cancerogenicità, mentre le analisi del sangue indicavano un'ampia esposizione della popolazione. Numerosi studi hanno dimostrato che lo PFOA e i suoi sali sono altamente persistenti nell'ambiente e non sono biodegradabili. Lo PFOA è, inoltre, altamente persistente negli esseri umani, non viene metabolizzato, ed ha una mezza vita di numerosi anni. Tale direttiva dovrebbe, pertanto, limitare anche l'impiego dello PFOA e dei suoi sali.

Emendamento 2
Considerando 1

(1) Sulla base delle informazioni disponibili alla data di luglio 2002 è stata realizzata dall'OCSE una valutazione dei rischi, secondo le cui conclusioni i **potenziali rischi dei** perfluorottano sulfonati (PFOS) rappresentano una fonte di preoccupazione.

(1) Sulla base delle informazioni disponibili alla data di luglio 2002 è stata realizzata dall'OCSE una valutazione dei rischi, secondo le cui conclusioni i perfluorottano sulfonati (PFOS) **sono persistenti, bioaccumulativi e tossici per i mammiferi e, di conseguenza,** rappresentano una fonte di preoccupazione.

Motivazione

E' opportuno specificare le principali caratteristiche di rischio delle sostanze di tipo PFOS, come evidenziate nella valutazione dei rischi dell'OCSE.

Emendamento 3
Considerando 1 bis (nuovo)

(1 bis) L'acido perfluorottanoico (PFOA) e i suoi sali sono fonte di analoga preoccupazione a causa della loro analogia strutturale con i PFOS. Taluni studi hanno evidenziato potenziali tossicità sistemica e cancerogenicità dello PFOA e dei suoi sali, nonché una vasta esposizione ad essi della popolazione generale, basata sulle analisi del sangue. Lo PFOA e i suoi sali sono altamente persistenti nell'ambiente e non sono biodegradabili in condizioni ambientali. Lo PFOA è, inoltre, altamente persistente negli esseri umani, non viene metabolizzato, ed ha una mezza vita di numerosi anni.

Motivazione

In considerazione delle forti analogie tra PFOS e PFOA, anche quest'ultimo dovrebbe rientrare nella presente direttiva.

Emendamento 4

Considerando 3

(3) È stato consultato il comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali (SCHER), **che** ritiene necessaria un'ulteriore valutazione scientifica dei rischi dei PFOS, pur concordando sulla possibile necessità di misure di riduzione del rischio per evitare la reintroduzione di precedenti impieghi. Secondo lo SCHER gli usi critici attuali nelle industrie aeronautica, dei semiconduttori e della fotografia non costituiscono apparentemente un rischio rilevante per l'ambiente o la salute umana, se si riducono al minimo le emissioni nell'ambiente e l'esposizione sul luogo di lavoro. Per quanto riguarda le schiume antincendio, lo SCHER concorda sul fatto che prima di adottare una decisione definitiva occorre valutare i rischi per la salute e per l'ambiente dei prodotti sostitutivi. Per quanto attiene la cromatura **si dovrebbero valutare le misure intese a ridurre le emissioni.**

(3) È stato consultato il comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali (SCHER). **Quest'ultimo ha dichiarato che le sostanze di tipo PFOS soddisfano i criteri di classificazione in materia di elevata persistenza, elevata bioaccumulatività e tossicità. Lo SCHER** ritiene necessaria un'ulteriore valutazione scientifica dei rischi dei PFOS, pur concordando sulla possibile necessità di misure di riduzione del rischio per evitare la reintroduzione di precedenti impieghi. Secondo lo SCHER gli usi critici attuali nelle industrie aeronautica, dei semiconduttori e della fotografia non costituiscono apparentemente un rischio rilevante per l'ambiente o la salute umana, se si riducono al minimo le emissioni nell'ambiente e l'esposizione sul luogo di lavoro. Per quanto riguarda le schiume antincendio, lo SCHER concorda sul fatto che prima di adottare una decisione definitiva occorre valutare i rischi per la salute e per l'ambiente dei prodotti sostitutivi. Per quanto attiene la cromatura, **lo SCHER ritiene necessaria la riduzione delle emissioni provenienti da tale settore.**

Motivazione

Sarebbe opportuno indicare le caratteristiche di PBT dei PFOS, come evidenziate dal comitato scientifico. Il parere dello SCHER per quanto riguarda la cromatura dovrebbe trovare un corretto riscontro.

Emendamento 5

Considerando 3 bis (nuovo)

(3 bis) I PFOS, analogamente allo PFOA,

soddisfano i criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (1). Ai sensi della direttiva, il Parlamento europeo e il Consiglio sono tenuti ad adottare misure specifiche contro l'inquinamento delle acque. Per le sostanze pericolose prioritarie, tali misure devono mirare all'arresto o alla graduale eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite. E' necessario adottare tali misure in relazione ai PFOS e allo PFOA.

(1) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione n. 2455/2001/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).

Motivazione

I PFOS e lo PFOA soddisfano chiaramente i criteri in materia di sostanze pericolose a norma della direttiva quadro sulle acque. Pur non essendo stati ancora aggiunti all'elenco delle sostanze pericolose prioritarie, la Comunità dovrebbe, tuttavia, trattarli alla stessa stregua delle sostanze pericolose prioritarie.

Emendamento 6 Considerando 4

*(4) Al fine di proteggere la salute e l'ambiente, **sembra** dunque necessario introdurre restrizioni all'immissione sul mercato e all'uso dei PFOS. **La direttiva proposta coprirebbe la maggior parte dei rischi di esposizione. Non sembra che altri usi marginali dei PFOS rappresentino un pericolo e pertanto ad essi viene attualmente applicata una deroga. Tali usi saranno oggetto di un ulteriore esame e di una specifica valutazione di impatto.***

*(4) Al fine di proteggere la salute e l'ambiente, è dunque necessario introdurre restrizioni all'immissione sul mercato e all'uso dei PFOS **e dello PFOA, al fine di eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite. Sarebbe opportuno escludere dalle restrizioni, per un periodo di tempo limitato, gli usi essenziali per i quali non sono ancora disponibili alternative, fatta salva, ove opportuno, una revisione. La deroga per usi essenziali, come misura intermedia, dovrebbe essere consentita solo per l'uso in sistemi chiusi controllati.***

Motivazione

Sarebbe opportuno adottare restrizioni anche per quanto riguarda lo PFOA. Le restrizioni dovrebbero essere regolamentate dall'obiettivo di eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite come sancito dalla direttiva quadro sulle acque.

Emendamento 7 Considerando 5

(5) Dovrebbero essere introdotte restrizioni per **i prodotti** contenenti PFOS anche ai fini della tutela dell'ambiente. La presente direttiva dovrebbe imporre restrizioni solo in relazione a nuovi prodotti e non dovrebbe essere applicata ai prodotti già in uso né al mercato dell'usato.

(5) Dovrebbero essere introdotte restrizioni per **gli articoli** contenenti PFOS e **PFOA** anche ai fini della tutela dell'ambiente. La presente direttiva dovrebbe imporre restrizioni solo in relazione a nuovi prodotti e non dovrebbe essere applicata ai prodotti già in uso né al mercato dell'usato.

Motivazione

Sarebbe opportuno utilizzare la terminologia adeguata in linea con la direttiva 76/769/CEE e la futura legislazione REACH. Il termine "prodotto" è generico e può fare riferimento ad una sostanza, un preparato o un articolo. Tale disposizione, tuttavia, intende fare riferimento agli articoli, definiti nella legislazione comunitaria sulle sostanze chimiche e, pertanto, il termine "prodotto" dovrebbe essere sostituito dal termine corretto "articolo".

Il campo d'applicazione della direttiva dovrebbe essere esteso allo PFOA.

Emendamento 8 Considerando 5 bis (nuovo)

(5 bis) Considerati i rischi specifici dei PFOS e dello PFOA, gli Stati membri stilano un inventario degli usi dei PFOS e dello PFOA da soli, in preparati o in articoli e adottano le misure necessarie per garantire l'arresto degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di PFOS e PFOA nell'ambiente, provenienti dai prodotti contenuti negli inventari.

Motivazione

I PFOS sono stati immessi sul mercato negli anni '70. Nell'anno 2000, sono state utilizzate circa 500 t. di PFOS nell'Unione europea. Attualmente, l'uso è diminuito in modo significativo a circa 12 t. l'anno. In tal modo, i cosiddetti precedenti impieghi, che tuttavia

ancora esistono nel mondo reale, possono costituire la fonte principale di emissioni. Per evitare il rilascio nell'ambiente di PFOS provenienti da tali prodotti, gli Stati membri dovrebbero stilare inventari di tutti prodotti contenenti PFOS ed adottare le misure necessarie per impedire ulteriori emissioni nell'ambiente di PFOS provenienti da tali prodotti. Un tale inventario dovrebbe comprendere anche i prodotti contenenti PFOA.

Emendamento 9

ALLEGATO, TABELLA, COLONNA DI DESTRA, PUNTO 1 Allegato I, punto XX (Direttiva 76/769/CEE)

(1) Non possono essere immessi sul mercato o utilizzati come sostanza o componente di preparati in concentrazione pari o superiore allo **0,1%** della massa.

(1) Non possono essere immessi sul mercato o utilizzati come sostanza o componente di preparati in concentrazione pari o superiore allo **0,001%** della massa.

Motivazione

Secondo lo SCHER, in riferimento ad una recente indagine OCSE, le sostanze di tipo PFOS sono presenti nei prodotti in concentrazioni tra lo 0,001 e il 50%. In considerazione delle specifiche caratteristiche dei PFOS, questi vengono spesso usati in concentrazioni inferiori allo 0,1%. La soglia amministrativa standard dello 0,1% non è, pertanto, appropriata in questo caso. Affinché la restrizione sia efficace, la soglia deve essere portata allo 0,001%.

Emendamento 10

ALLEGATO, TABELLA, COLONNA DI DESTRA, PUNTO 2 Allegato I, punto XX (Direttiva 76/769/CEE)

“(2) Non possono essere immessi sul mercato in **prodotti** o parti dei medesimi in concentrazione pari o superiore allo **0,1%** della massa”

“(2) Non possono essere immessi sul mercato in **articoli** o parti dei medesimi in concentrazione pari o superiore allo **0,001%** della massa **in un materiale omogeneo che non può essere meccanicamente separato nei vari materiali.**”

Motivazione

Il termine appropriato, in questo caso, è "articolo" e non "prodotto".

Secondo lo SCHER, in riferimento ad una recente indagine OCSE, le sostanze di tipo PFOS sono presenti nei prodotti in concentrazioni tra lo 0,001 e il 50%. In considerazione delle specifiche caratteristiche dei PFOS, questi vengono spesso usati in concentrazioni inferiori allo 0,1%. La soglia amministrativa standard dello 0,1% non è, pertanto, appropriata in questo caso. Affinché la restrizione sia efficace, la soglia deve essere portata allo 0,001%. In linea con l'approccio adottato per le restrizioni di talune sostanze pericolose in apparecchiature elettriche ed elettroniche, la soglia dovrebbe fare riferimento a materiale

omogeneo.

Emendamento 11
ALLEGATO, TABELLA COLONNA DI DESTRA, PUNTO 3, TRATTINO 1
Allegato I, punto XX (Direttiva 76/769/CEE)

- ai fotoresist o ai rivestimenti antiriflesso utilizzati per processi fotolitografici

(a) ai fotoresist o ai rivestimenti antiriflesso utilizzati per processi fotolitografici *sino **, **a condizione che siano utilizzati in sistemi chiusi controllati in conformità della direttiva 2001/59/CE della Commissione (1).**

*** Quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.**

(1) Direttiva 2001/59/CE della Commissione del 6 agosto 2001, recante ventottesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 225 del 21.08.2001 pag. 1).

Motivazione

Secondo la strategia di riduzione del rischio, commissionata dalle competenti autorità del Regno Unito, il processo di sostituzione delle sostanze di tipo PFOS nella fotolitografia richiederebbe un minimo di 3-4 anni. È, pertanto, ragionevole definire un quadro chiaro per l'eliminazione graduale di tale uso. La deroga limitata nel tempo potrebbe essere estesa qualora non vengano individuate alternative più sicure (cfr. emendamento 17). La deroga dovrebbe essere prevista solo nei casi in cui tali usi avvengono in sistemi chiusi controllati, come indicato nella direttiva 2001/59.

Emendamento 12
ALLEGATO, TABELLA, COLONNA DI DESTRA, PUNTO 3, TRATTINO 2
Allegato I, punto XX (Direttiva 76/769/CEE)

- ai rivestimenti nel settore della fotografia industriale, applicati a pellicole, carte o lastre di stampa

(b) ai rivestimenti nel settore della fotografia industriale, applicati a pellicole, carte o lastre di stampa *sino **,

*** Quattro anni dopo l'entrata in vigore**

della presente direttiva.

Motivazione

Secondo la strategia di riduzione del rischio, commissionata dalle competenti autorità del Regno Unito, negli anni passati più dell'80% di tale uso dei PFOS è stato sostituito, con buoni risultati, da sostanze più sicure. Grazie ad ulteriori cambiamenti tecnologici, dovuti al passaggio alla fotografia digitale, è ragionevole prevedere che i restanti usi saranno sostituiti entro quattro anni.

Emendamento 13

ALLEGATO, TABELLA, COLONNA DI DESTRA, PUNTO 3, TRATTINO 3
Allegato I, punto XX (Direttiva 76/769/CEE)

- agli abbattitori di nebbie e aerosol per la cromatura **soppresso**

Motivazione

Le sostanze di tipo PFOS sono utilizzate nelle seguenti applicazioni principali: cromatura decorativa, cromatura rigida e rivestimento sulle materie plastiche. L'uso dei PFOS nell'industria galvanica è all'origine delle più significative emissioni nell'ambiente. Lo SCHER è favorevole ad una restrizione. Per la cromatura decorativa, una soluzione potrebbe consistere nel sostituire il Cr III con il Cr IV, con significativi risparmi operativi dopo i costi iniziali una tantum. L'uso dei PFOS abbattitori di nebbie nella cromatura e nel rivestimento sulla plastica può essere sostituito da opzioni di abbattimento meccanico delle nebbie e da una migliore ventilazione da estrazione. Al momento attuale, una deroga per le cromature non è giustificata.

Emendamento 14

ALLEGATO, TABELLA, COLONNA DI DESTRA, PUNTO 3, TRATTINO 4
Allegato I, punto XX (Direttiva 76/769/CEE)

-ai fluidi idraulici per l'aviazione

-ai fluidi idraulici per l'aviazione *sino **,
*** Dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.**

Motivazione

Non esistono, attualmente, alternative ai PFOS utilizzati nei fluidi idraulici. È stato sottolineato che il processo di qualificazione di un nuovo fluido per l'aviazione commerciale richiede circa 10 anni dalla concezione alla vera e propria produzione commerciale. È, di conseguenza, ragionevole prevedere una deroga di 10 anni per permettere lo sviluppo di soluzioni alternative. La deroga limitata nel tempo potrà essere estesa qualora non siano

individuare alternative più sicure (cfr. emendamento 17).

Emendamento 15
ALLEGATO, TABELLA, COLONNA DI DESTRA, PUNTO 3, TRATTINO 5
Allegato I, punto XX (Direttiva 76/769/CEE)

- alle schiume antincendio **soppresso**

Motivazione

Le schiume antincendio contenenti PFOS rappresentano di gran lunga la maggiore riserva di prodotti contenenti PFOS. Gli PFOS non sono più utilizzati nella fabbricazione di schiume antincendio. Alternative più sicure, prive di composti organoalogeni, sono già disponibili. Nella consultazione delle parti in causa nel Regno Unito, in vista di un divieto nazionale nel 2005, tutte le organizzazioni di lotta agli incendi hanno chiesto un'interruzione immediata del loro impiego ed una eliminazione in condizioni di sicurezza. Tenuto conto delle caratteristiche estremamente pericolose dei PFOS, non è accettabile che si autorizzi l'impiego delle riserve rimanenti a detrimento dell'ambiente e della salute, quando esistono soluzioni alternative più sicure.

Emendamento 16
ALLEGATO, TABELLA, COLONNA DI DESTRA, PUNTO 3, TRATTINO 6
Allegato I, punto XX (Direttiva 76/769/CEE)

- ai sistemi chiusi controllati nei quali la concentrazione di PFOS rilasciati nell'ambiente è inferiore a 1µg per kg e nei quali tale rilascio corrisponde a meno dello 0,1% della massa di PFOS utilizzati nel sistema. **soppresso**

Motivazione

Le specifiche fornite nella proposta della Commissione per quanto riguarda i sistemi chiusi controllati consentirebbero gli scarichi e sono, per questo motivo, in contraddizione con lo stesso concetto di sistemi chiusi controllati. Una tale deroga, segnatamente in una forma così generica, è inaccettabile e deve essere soppressa.

Emendamento 17
ALLEGATO, TABELLA, COLONNA DI DESTRA, PUNTO 3 BIS (nuovo)
Allegato I, punto XX (Direttiva 76/769/CEE)

(3 bis) Le deroghe di cui al paragrafo 3

lettere a) e c) possono essere prorogate per un periodo di tempo limitato se i fabbricanti possono dimostrare di aver effettuato ogni sforzo per sviluppare alternative o processi alternativi più sicuri e che tali alternative o processi alternativi più sicuri non sono ancora disponibili.

Motivazione

Dovrebbe essere possibile prorogare la deroga per la fotolitografia e per i fluidi idraulici per l'aviazione se i fabbricanti possono dimostrare che non sono riusciti a sviluppare alternative o processi alternativi più sicuri, nonostante gli sforzi effettuati. Tale proroga non dovrebbe, tuttavia, applicarsi ai rivestimenti fotografici industriali, poiché una soluzione alternativa è già ampiamente disponibile nel settore.

Emendamento 18

ALLEGATO, TABELLA, COLONNA DI DESTRA, PUNTO 3 TER (nuovo)
Allegato I, punto XX (Direttiva 76/769/CEE)

(3 ter) Gli Stati membri stilano un inventario degli usi dei PFOS da soli, nei preparati e negli articoli. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'arresto degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di PFOS dai prodotti contenuti nell'inventario.

Motivazione

Poiché solo l'allegato della direttiva 76/769/CEE verrà ripreso in REACH, tutte le disposizioni supplementari concernenti l'eliminazione progressiva devono figurare in tale allegato.

I PFOS sono stati immessi sul mercato negli anni '70. Nell'anno 2000, sono state utilizzate circa 500 t. di PFOS nell'Unione europea. Attualmente, l'uso è diminuito in modo significativo a circa 12 t. l'anno. In tal modo, i cosiddetti precedenti impieghi, che tuttavia ancora esistono nel mondo reale, possono costituire la fonte principale di emissioni. Per evitare il rilascio nell'ambiente di PFOS provenienti da tali prodotti, gli Stati membri dovrebbero stilare inventari di tutti i prodotti contenenti PFOS ed adottare le misure necessarie per impedire ulteriori emissioni nell'ambiente di PFOS provenienti da tali prodotti.

Emendamento 19

ALLEGATO, TABELLA, NUOVA VOCE

colonna di sinistra

"[XX bis]. Acido perfluorottanoico

$C_7F_{15}COX$ ($X = OH$, sale metallico, alogenuro amido e altri derivati, compresi i polimeri)

colonna di destra

(1) Non possono essere immessi sul mercato o utilizzati come sostanza o componente di preparati in concentrazione pari o superiore allo 0,001% della massa dopo*.

(2) Non possono essere immessi sul mercato in articoli o parti dei medesimi in concentrazione pari o superiore allo 0,001% della massa in un materiale omogeneo che non può essere meccanicamente separato nei vari materiali dopo*.

(3) I fabbricanti possono chiedere una deroga ai paragrafi 1 e 2 prima
Una deroga può essere accordata per usi essenziali per un periodo di tempo limitato, da fissare caso per caso, se i fabbricanti possono dimostrare di aver effettuato ogni sforzo per sviluppare alternative o processi alternativi più sicuri e che tali alternative o processi alternativi più sicuri non sono ancora disponibili.**

(4) Gli Stati membri stilano un inventario degli usi dello PFOA da solo, nei preparati e negli articoli. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'arresto degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di PFOA dai prodotti contenuti nell'inventario."

*** Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva**

**** Diciotto mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva**

Motivazione

L'EPA statunitense ha rilevato che l'acido perfluorottanoico (PFOA) e i suoi sali sono all'origine di analoghi timori a causa dell'analogia strutturale con i PFOS. Lo PFOA è

persistente, bioaccumulativo e tossico ed ha un'ampia esposizione alla popolazione in generale. E' opportuno non rimandare ulteriormente le restrizioni. Si propone un meccanismo che permetta all'industria di chiedere deroghe limitate nel tempo per gli usi essenziali per i quali non esistono ancora alternative. Gli Stati membri devono stilare inventari di tutti i prodotti contenenti PFOA ed adottare le misure necessarie per impedire ulteriori scarichi di PFOA nell'ambiente, provenienti da tali prodotti.

MOTIVAZIONE

Qualsiasi lavoro scientifico è incompleto, sia esso fondato sull'osservazione o sulla sperimentazione. Qualsiasi lavoro scientifico può essere confutato o modificato dall'evoluzione del sapere. Ciò non ci autorizza ad ignorare la conoscenza di cui già disponiamo o a rinviare l'azione che essa sembra imporre in un determinato momento.

Sir Austin Bradford Hill, atti della Royal Society of Medicine, 1965

Introduzione

La maggior parte di noi conosce i numerosi problemi legati alla chimica del cloro. Fanno parte di questa categoria sostanze come il DDT, i PCB e i CFC, che hanno provocato ingenti danni all'ambiente. I problemi legati a tali sostanze furono illustrati negli anni '60 da Rachel Carson nel libro "Primavera silenziosa", ma ci vollero decenni per ridurli gradualmente nel corso degli anni 80' e 90'. Ciononostante, si tratta di sostanze permanenti, che sono ancora tra noi: inquinano l'ambiente, la catena alimentare e il nostro organismo e danneggiano lo strato di ozono, contribuendo al cambiamento del clima. Molti preferiscono considerare quest'aspetto della chimica industriale un problema che appartiene al passato.

I perfluorotano sulfonati (PFOS) – oggetto della proposta della Commissione – rappresentano una classe relativamente nuova di *composti perfluorinati*. Essi costituiscono un esempio di come la sperimentazione incontrollata di sostanze chimiche persistenti sia continuata nonostante l'esperienza del cloro.

I PFOS rappresentano un duplice fallimento: da un lato, l'attuale legislazione in materia di sostanze chimiche non ha tutelato la salute dell'uomo e dell'ambiente e, dall'altro, non si è tratto alcun insegnamento dal passato.

I composti perfluorinati e il fallimento della legislazione in materia di sostanze chimiche

I composti perfluorinati trovano numerose applicazioni nei prodotti al consumo e nelle applicazioni industriali, grazie alla loro stabilità e alle loro proprietà repellenti. I più noti sono probabilmente materiali o marchi come Teflon o Gore-Tex. I PFOS sono uno dei componenti base di Scotchguard, un protettore per tessuti prodotto da 3M per preservare i materiali dalle macchie.

Secondo il comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali (SCHER), i PFOS sono altamente persistenti, hanno un'elevata tendenza al bioaccumulo e sono tossici. I PFOS – la cui produzione iniziò negli anni '70 – sono divenuti una fonte di contaminazione onnipresente. I PFOS sono stati riscontrati in una vasta gamma di specie in tutto il mondo, dall'orso polare all'albatro, dall'Artico al Medio Pacifico. Tali sostanze sono contaminanti anche per gli esseri umani: con ogni probabilità ciascuno di noi ha dei PFOS nel proprio organismo. Uno studio basato su test ematici, condotto dal WWF nel 2004, nell'ambito del quale sono stati monitorati 47 soggetti provenienti da 17 paesi, tra cui 39 eurodeputati, ha evidenziato la presenza di PFOS e di altre sei sostanze perfluorinate in ciascuno dei partecipanti al test.

Alla luce dell'effetto contaminante dei PFOS per un elevato numero di specie, compresi gli esseri umani, e di altri dati tossicologici preoccupanti, la 3M – leader mondiale del mercato – ha sospeso volontariamente la produzione di PFOS nel 2000.

In altri termini, l'utilizzo di PFOS è rimasto non regolamentato per decenni, arrecando danni irreversibili, ovvero la contaminazione globale da parte di una sostanza altamente persistente, con un'elevata tendenza al bioaccumulo e molto tossica.

I composti perfluorinati e l'incapacità di trarre insegnamento dal passato

Il fluoro è uno dei tre alogeni del sistema periodico, insieme al bromo e al cloro. Tali elementi hanno in comune proprietà molto specifiche: sono tutti altamente reattivi, ma se abbinati ad un atomo di carbonio rendono la molecola più persistente, rafforzandone in molti casi anche la tendenza al bioaccumulo e la tossicità. Il legame fluoro-carbonio è in realtà il più stabile che si conosca nella chimica organica, grazie al quale composti perfluorinati come i PFOS sono praticamente indistruttibili.

Si potrebbe ingenuamente supporre che l'industria chimica abbia imparato la lezione derivante dagli enormi e continui danni ambientali causati dai composti organici clorurati e prenda quindi le distanze dalla chimica organica a base di bromo e fluoro. Purtroppo, è accaduto il contrario. La produzione di composti perfluorinati iniziò negli anni '70 e in seguito fu notevolmente potenziata, mentre i principali composti clorurati venivano gradualmente eliminati.

Il ritardo del legislatore

La proverbiale tendenza del legislatore ad intervenire in ritardo e, nella maggior parte dei casi, a limitare le sostanze in fase già avanzata di utilizzo, ha raggiunto livelli inediti con i PFOS. In tal caso, infatti, è stato il leader del mercato mondiale ad accorgersi che i PFOS stavano diventando una responsabilità troppo gravosa e a decidere di abbandonarne la produzione nel 2000, dopo oltre 20 anni di produzione. Le autorità competenti del Regno Unito hanno seguito l'esempio nella UE, annunciando nel 2004 una graduale eliminazione di tali sostanze per i restanti impieghi. La Commissione ha avanzato una proposta legislativa solo alla fine del 2005. Tuttavia, a differenza del progetto di divieto nazionale del Regno Unito, la Commissione si limita a proporre una restrizione degli impieghi precedenti – ovvero non più in uso – mentre tutti i restanti e attuali impieghi beneficeranno di una deroga illimitata.

Sebbene la 3M abbia eliminato gradualmente anche l'uso dell'acido perfluorottanico (PFOA), una sostanza che desta timori molto simili per via della sua analogia strutturale con i PFOS, e nonostante l'EPA (agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente) sia impegnata in infinite indagini sulla questione, la Commissione non ha neppure inserito tale sostanza nella propria proposta.

Il relatore suggerisce le seguenti modifiche per rafforzare la proposta della Commissione:

- 1) Abbassamento della soglia per l'eliminazione graduale:** secondo lo SCHER, i PFOS sono presenti nei prodotti in concentrazioni comprese tra 0,001% e 50%. Pertanto, la soglia amministrativa standard dello 0,1% per le restrizioni, quale

proposta dalla Commissione, non è adatta ai PFOS. Per garantire l'efficacia della restrizione, occorre abbassare la soglia allo 0,001%.

2) Soppressione di tre esenzioni:

- a. Cromatura: secondo lo SCHER, l'utilizzo dei PFOS nella cromatura rappresenta la fonte principale di emissioni di PFOS nell'ambiente. Per talune applicazioni basate sull'uso di cromo, i PFOS possono essere sostituiti utilizzando Cr (III) anziché Cr (VI), con un notevole risparmio economico. In altre applicazioni, i PFOS possono essere sostituiti da soluzioni per l'eliminazione meccanica del vapore e da una migliore estrazione dell'aria e ventilazione. Pertanto, l'esenzione per la cromatura è ingiustificata.
- b. Schiume antincendio: i PFOS utilizzati per le schiume antincendio rappresentano lo stock principale di tali sostanze. I PFOS non sono più utilizzati nella produzione di schiume antincendio. Oggi sono già disponibili delle alternative più sicure, prive di organoalogeni. Considerate le proprietà estremamente nocive dei PFOS, non è accettabile consentire l'utilizzo degli stock rimanenti in presenza di alternative più sicure.
- c. Sistemi chiusi controllati: le specifiche contenute nella proposta della Commissione in merito ai sistemi chiusi controllati consentirebbero un rilascio nell'ambiente, in contraddizione con il concetto stesso di sistema chiuso controllato. Tale esenzione, soprattutto in forma generalizzata e non specifica, è inaccettabile.

3) Limite temporale delle restanti tre esenzioni, con la possibilità di estendere la deroga per due applicazioni: le deroghe alla graduale eliminazione dovrebbero essere concesse solo per un periodo di tempo limitato, in modo tale da incentivare la sostituzione. I limiti temporali dovrebbero essere definiti caso per caso. Per due applicazioni è giustificato consentire un'estensione del limite temporale, qualora i produttori dimostrino di aver compiuto tutti gli sforzi possibili per sviluppare delle soluzioni o dei processi alternativi più sicuri e qualora non siano ancora disponibili soluzioni o processi alternativi.

- a. Fotolitografia: da alcuni studi è emerso che il processo sostitutivo dei PFOS nella fotolitografia richiederà almeno 3-4 anni. È ragionevole quindi fissare una finestra temporale di 4 anni per l'eliminazione di tale impiego, con la possibilità di estendere la deroga come descritto sopra. La presente esclusione dovrebbe essere concessa solo qualora tali utilizzi avvengano in sistemi chiusi controllati, così come sancito nella legislazione comunitaria in materia di sostanze chimiche.
- b. Rivestimenti nel settore della fotografia industriale: negli ultimi anni oltre l'80% di tale impiego di PFOS è già stato sostituito con successo da sostanze più sicure. In vista di un'ulteriore evoluzione tecnologica verso la fotografia digitale, è ragionevole presumere che i restanti impieghi in tale ambito possano essere sostituiti nell'arco di 4 anni.
- c. Fluidi idraulici per l'aviazione: attualmente non vi sono alternative all'impiego di PFOS nei fluidi idraulici. Il processo di qualificazione di un nuovo fluido per l'industria dell'aviazione commerciale richiede tradizionalmente un periodo di ricerca di 10 anni. Pertanto, è ragionevole concedere una deroga di 10 anni all'eliminazione di tale impiego – con possibilità di proroga (cfr. sopra) – per concedere tempo sufficiente all'elaborazione di alternative.

- 4) **Elenco dei prodotti PFOS in uso:** visto il notevole taglio della produzione di PFOS dopo il 2000, gli utilizzi passati – che continuano tuttavia ad esistere nel mondo reale – possono costituire la principale fonte di emissioni. Per evitare che i PFOS contenuti in tali prodotti siano rilasciati nell'ambiente, gli Stati membri dovrebbero istituire degli elenchi di tutti i prodotti contenenti PFOS e adottare le necessarie misure per evitare che tali prodotti rilascino PFOS nell'ambiente.

- 5) **Includere il PFOA nel campo di applicazione dell'eliminazione graduale:** l'acido perfluorottanico (PFOA) e i suoi sali pongono anch'essi problemi simili per via dell'analogia strutturale con i PFOS. Un'analisi condotta dall'agenzia americana EPA nel 2002 ha rilevato una potenziale tossicità e cancerogenicità sistemica, mentre i dati relativi allo screening ematico suggeriscono una diffusa esposizione della popolazione generale. Numerosi studi hanno dimostrato che anche il PFOA e i suoi sali sono altamente persistenti nell'ambiente e nell'organismo umano. La presente direttiva dovrebbe pertanto eliminare gradualmente anche l'utilizzo del PFOA e dei suoi sali entro tre anni dalla sua entrata in vigore. Previa richiesta presentata entro 18 mesi, ai produttori sarebbe concessa una deroga per gli impieghi essenziali, qualora essi dimostrino di essersi adoperati al massimo per sviluppare delle soluzioni o processi alternativi più sicuri e qualora non siano ancora disponibili soluzioni o processi alternativi. Analogicamente alle disposizioni sui PFOS, gli Stati membri dovrebbero istituire degli elenchi di tutti i prodotti contenenti PFOA e adottare le necessarie misure per evitare ulteriori rilasci di PFOS nell'ambiente a partire da tali prodotti.

Osservazioni conclusive

Sul mercato si contano centinaia di composti perfluorinati. Tali sostanze sono impiegate per via delle loro proprietà specifiche, pertanto è molto probabile che presentino almeno alcune delle proprietà pericolose dei PFOS e del PFOA. L'inclusione di tali sostanze nel campo di applicazione della presente direttiva esula dalle competenze e dal ruolo del relatore, soprattutto alla luce del fatto che la nuova legislazione REACH in materia di sostanze chimiche dovrebbe entrare presto in vigore. Purtroppo, considerato il volume relativamente ridotto della maggior parte di composti perfluorinati e visti i compromessi politici su REACH, il relatore teme che sia necessario ancora molto tempo prima che REACH riesca a proteggere la salute dell'uomo e dell'ambiente da altri composti perfluorinati, a meno che non si adottino azioni specifiche nei confronti di quest'ultimi.